

Circolare **9** /2014

Comune di Firenze
Protocollo Generale
N. 0183495 del 25/07/2014



Ai Direttori
delle Direzioni

e, p.c. Al Direttore Generale
Dott. Giacomo Parenti

Al Segretario Generale
Dott. Antonio Meola

Loro Sedi

Oggetto: Pensione anticipata per età inferiore ai 62 anni entro il 31/12/2017 - art. 24 L. 214/2011
Messaggio INPS n°5280 dell' 11/06/2014 - contribuzione utile per la non riduzione.

Gentili Colleghi,
vi chiediamo la massima diffusione della presente circolare, che verrà pubblicata nella rete Intranet all'indirizzo <http://wwwext.comune.fi.it/comune/sindacato/circolari.htm>, a tutto il personale dipendente.

Si fa seguito a quanto già comunicato con nota prot. n. 74428 del 9/5/2013 (in allegato) per integrarla con le istruzioni fornite dall'INPS con **Messaggio n° 5280** in data **11/6/2014**.

Al fine di non incorrere nelle penalizzazioni previste dalla normativa in oggetto in caso di pensione anticipata rispetto al compimento dei 62 anni di età l'INPS, con il messaggio sopra richiamato, ha evidenziato gli istituti che rientrano nella "**prestazione effettiva di lavoro**", da considerare quindi non penalizzanti, in linea con le disposizioni normative che si sono succedute in materia.

In particolare, **non penalizzano** i seguenti istituti fruiti in costanza di rapporto di lavoro già enunciati nella nota del 2013 :

- astensione obbligatoria per maternità e paternità di cui al D. Lgs. 151/2001
- assolvimento degli obblighi di leva;
- infortunio;
- malattia;
- cassa integrazione guadagni ordinaria;

integrati da disposizioni successive con i sotto elencati istituti:

- congedi parentali di cui al D. Lgs. 151/2001;
- donazione sangue e di emocomponenti ex art. 8 c. 1 L. 219/2005;
- i tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 33 della L. 104/92;

- i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l'ottavo anno di vita del bambino ai sensi dell'art.33 della L. 104/92;
- le ferie, in quanto istituito a fruizione obbligatoria per il lavoratore.

Rimangono invece esclusi dalla “prestazione effettiva di lavoro”:

- l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi previsti dalla L:206/2004 (Vittime del terrorismo);
- l'istituto del riscatto (laurea, maternità facoltativa, congedi senza paga);
- le maggiorazioni di servizio legate all'invalidità e allo status di non vedente nonché quelle derivanti dall'esposizione all'amianto;
- le maggiorazioni di cui all'art.80 comma 3 L.388/2000 (invalidità superiore al 74%);
- nell'ipotesi di ricongiunzione l.29/79, se presenti tra i servizi ricongiunti, non costituiscono prestazione effettiva di lavoro, i periodi coperti da contribuzione volontaria, disoccupazione e riscatto laurea;

oltre a tutti i periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente (es. congedo per matrimonio, cure termali, astensione dal lavoro per giorni di sciopero ecc.) secondo quanto indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. DFP 0054105 p-4.17.1.7.5 del 25/11/2013 e dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 0016802 del 20/11/2013.

Si ricorda quindi, come già fatto presente con la nota sopra richiamata del 2013, che, il/la dipendente che matura il diritto a pensione anticipata con età inferiore a 62 anni entro il 31/12/17, potrà:

- per non incorrere nelle penalizzazioni, incrementare entro tale data l'anzianità contributiva “minima” richiesta dalla norma di un numero di giorni di servizio effettivo equivalenti a quelli di servizio non effettivo,;
- attendere il 62° anno di età;
- andare in pensione consapevole delle penalizzazioni.

Il/la dipendente interessato potrà chiedere il conteggio delle giornate da rilavorare, secondo quanto rilevabile dagli archivi informatici della Direzione Risorse Umane, alla P.O. Orari di lavoro:

po.oraridilavoro@comune.fi.it

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alle P.O. Trattamento Previdenziale e P.O. Orari di lavoro.

Cordiali saluti



La Dirigente
Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa Chiara Marunti

Allegato n°1

Comune di Firenze
Protocollo Generale
N. 0074428 del 09/05/2013
Class: 03.11



Ai Direttori
delle Direzioni
Loro Sedi

e, p.c. Al Direttore Generale
Al Segretario Generale
Loro Sedi

Oggetto: art.24 della L.214/2011. Penalizzazioni su pensione anticipata

Gentili Colleghi,
vi chiediamo la collaborazione per la massima diffusione della presente nota a tutto il personale.

Con la presente vogliamo evidenziare che l'ultima riforma del sistema pensionistico ha introdotto la "pensione anticipata" conseguita sulla base dei sottoelencati requisiti di anzianità contributiva:

ANNO	UOMINI requisito anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica	DONNE requisito anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica
2012	42 anni e 1 mesi	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014 e 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 2016 al 2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

I requisiti di cui sopra, se maturati entro il 31/12/2017, **non sono soggetti a penalizzazione se si accede con meno di 62 anni di età anagrafica**, qualora la predetta anzianità contributiva derivi **esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro**, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Non rientrano nella "prestazione effettiva di lavoro":

- l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi previsti dalla L. 206/2004 (Vittime del terrorismo)
- l'istituto del riscatto (laurea, maternità facoltativa, congedi senza paga)
- il periodo di astensione facoltativa post partum, fruita in attività di servizio
- i permessi lavorativi ex legge 104/92 e di congedo straordinario biennale retribuito (L.151/2000)

- le maggiorazioni di servizio legate all'invalidità e allo status di non vedente nonché quelle derivanti dall'esposizione all'amianto
- le maggiorazioni di cui all'art.80 comma 3 L. 388/2000 (invalidità superiore al 74%)
- nell'ipotesi di ricongiunzione L.29/79, se presenti tra i servizi ricongiunti, **non costituiscono** prestazione effettiva di lavoro, i periodi coperti da contribuzione volontaria, disoccupazione e riscatto laurea.

Le penalizzazioni, che verranno inderogabilmente applicate a decorrere dal 01/01/2018 se il diritto verrà acquisito con un'età inferiore a 62 anni, andranno ad incidere sul calcolo **definitivo** dell'importo della pensione:

- all'1% per ogni anno dal 60° al 62° anno di età
- al 2% per ogni anno inferiore al 60° anno di età

La riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi, nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera.

Si precisa che le percentuali di riduzione vanno sommate per ogni anno eventualmente mancante al compimento del 62° anno di età a far data dall'acquisizione del diritto alla "pensione anticipata".

Esempio:

- dipendente che acquisisce diritto ad anni 61 - riduzione 1%
- dipendente che acquisisce diritto ad anni 60 - riduzione 2% (1+ 1)
- dipendente che acquisisce diritto ad anni 59 - riduzione 4% (2+ 1+ 1)

Per non incorrere nelle sopra citate penalizzazioni, il dipendente, che matura il diritto entro il 31/12/2017, potrà incrementare l'anzianità contributiva "minima" richiesta dalla norma per il diritto alla pensione anticipata, di un numero di giorni di servizio effettivo corrispondente al "**servizio non effettivo**" o attendere il 62° anno di età.

Si precisa inoltre che ad oggi non si hanno, da parte dell'INPS, comunicazioni sulla valutazione delle altre tipologie di assenze.

Sarà nostra cura dar seguito alla presente, qualora vengano fornite ulteriori informazioni da parte dell'ente previdenziale.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla P.O. Trattamento Previdenziale.



La Dirigente Servizio
Amministrazione del Personale
(Dott.ssa Chiara Marunti)

Chiara Marunti